

GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA ATTO DI CITAZIONE

nato a

..., residente ivi alla

via ividice c.f.

rappresentato e

difeso dall'Avv.

Buono, giusta procura a margine del presente atto, elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo, sito in alla piazza

PREMESSA

1-l'istante è vittima del vizio del fumo e fumava sigarette

"normali" prodotte e distribuite da l


2-da qualche tempo, più precisamente dall'anno 2002, l'istante volendo eliminare il vizio del fumo, passò a fumare sigarette

LIGTS, prodotte e distribuite sempre da

considerandole meno nocive, onde riduire gradualmente la quantità per poi smettere del tutto;

3-assumendo le sigarette lights, l'istante, anzichè smettere di fumare, ha fumato ancora di più ed ancor più "accanitamente" aumentando il numero e l'intensità delle "boccate" ai fini dell'appagamento del bisogno:

4-l'A.G.C.M., con provvedimento n.11809 del 13 marzo 2003 pubblicato sul Bollettino dell'Autorità predetta n.11/2003, reperibile, inoltre, sul sito web dell'Autorità, ha ritenuto che "i messaggi pubblicitari in esame - ligts, leggera, ultra light, legeres et similia - sono idonei ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche delle sigarette lights et similia" ha ritenuto, altresì, che "i messaggi in esame sono suscettibili di porre



in pericolo la salute dei consumatori inducendoli a trascurare le regole di prudenza e vigilanza";

5-l'istante, dunque, è stato indotto a ritenere che le sigarette lights facessero meno male alla salute di quelle normali, riducendo il rischio di malattie mortali, quindi invogliato ad acquistarle, mentre, invece, è notorio ormai che fanno male alla salute esattamente come quelle normali;

6-ciò detto e premesso non pare possa dubitarsi del fatto che la pratica dell'inserimento della scritta "lights" sui pacchetti di sigarette posta in essere dalla convenuta debba ritenersi illecita in quanto lesiva dell'affidamento del consumatore e idonea ad indurlo in errore sulla circostanza che le sigarette lights facciano meno male alla salute di quelle normali, soprattutto in presenza di norme di legge (1.281/98, art.1 co. II e d.lgs. 74/92, art. 5) che impongono un particolare obbligo positivo di informazione a carico dell'operatore pubblicitario quando vi sono concreti pericoli per la salute e la sicurezza dei consumatori, giusto quanto accertato in proposito dall'Autorità Garante con il provvedimento sopra richiamato;

Tanto premesso, l'istante,

CITA

con sede in 00198 ROMA, via a comparire all'udienza che si terrà il giorno 23 aprile 2004, ore ed aula di rito, davanti al Giudice di Pace di Torre Annunziata, locali di solita udienza, magistrato a designarsi, con invito a costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 319 c.p.c. e con l'avvertenza che, in

mancanza, si procederà in sua assenza e contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

voglia l'III.mo Signor Giudice di Pace, in accoglimento della domanda attrice e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decidere:

-accertare e dichiarare la responsabilità (contrattuale ed extra) della

, in persona del legale rappresentante p.t.,

nella causazione del danno de quo e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, all'istante la somma complessiva di € 1000,00 o quella somma maggiore o minore che il signor Giuidice vorrà determinare secondo equità, oltre interessi legali e svalutazione monetaria; il tutto nei limiti di € 1033,00.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre il 10% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al costituito procuratore antistatario.

Si producono i documenti di cui all'indice foliario.

Salvis juribus.

Scafati, 08 marzo 2004